

COMUNE DI TARCENTO  
*ORIGINALE*

PROVINCIA DI UDINE

COMUNE DI TARCENTO



## **REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ' DI PARRUCCHIERE MISTO**

**Adottato** con deliberazione consiglio comunale 28  
novembre 2002, n° 101

## **Articolo 1 - Oggetto del regolamento**

1. L'attività di parrucchiere misto esercitata in forma di impresa individuale o di società e svolte in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è disciplinata dalla L.R. 22 aprile 2002, n. 12 e dalle disposizioni del presente regolamento.
2. Nel caso in cui tali attività siano svolte in palestre, club, circoli privati, case di cura, ospedali, ricoveri per anziani, istituti di estetica medica, stabilimenti termali e curativi, caserme, associazioni, attività ricreative e alberghiere, profumerie e qualsiasi altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita per soci o per promozione di qualche prodotto, devono sottostare alle leggi di cui al primo comma del presente regolamento.
3. L'attività di parrucchiere misto comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sui capelli e sulla barba e, in particolare, il servizio di taglio dei capelli, l'esecuzione di acconciature, la colorazione e la decolorazione, il servizio di taglio della barba, l'applicazione di parrucche e di ogni altro servizio inerente o complementare al trattamento estetico del capello e della barba.
4. Non sono soggette al presente regolamento le attività della lavorazione del capello che non comporta prestazioni applicative sulla persona ma soltanto la produzione di un bene commerciabile.

## **Articolo 2 – Modalità di esercizio**

1. L'attività può essere esercitata in forma di impresa individuale o di società, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito.
2. Le imprese che intendano svolgere l'attività in forma artigiana sono tenute ad iscriversi all'Albo delle Imprese Artigiane e a trasmettere al Comune una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, attestante l'avvenuta iscrizione entro sessanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione comunale o dalla presentazione della denuncia di inizio attività ove prevista.
3. Le imprese che intendano svolgere l'attività in forma non artigiana devono trasmettere al Comune una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, attestante l'avvenuta iscrizione al registro delle imprese entro sessanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione comunale o dalla presentazione della denuncia di inizio attività ove prevista.
4. I parrucchieri misti possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico tradizionalmente complementari all'attività principale.
5. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività in forma ambulante o di posteggio, salvo che tali attività siano esercitate a favore di persone immobilizzate o handicappate, da titolari, collaboratori, soci o dipendenti di imprese già autorizzate ad operare in sede fissa.

## **Articolo 3 – Autorizzazione amministrativa**

1. Chiunque intenda esercitare l'attività di parrucchiere misto deve essere provvisto di apposita autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Servizio.
2. L'autorizzazione è valida per l'intestatario, per i locali e le attrezzature in essa indicati.

3. La domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività di parrucchiere misto redatta in carta legale deve contenere i seguenti requisiti essenziali:
  - cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza del richiedente e codice fiscale;
  - denominazione della ditta che intende esercitare l'attività;
  - precisa ubicazione del locale e dei locali ove esercitare l'attività;
  - data in cui si presume di iniziare l'attività;
  - le generalità dei soci, dei collaboratori o dei dipendenti nei casi previsti;
  - dichiarazione antimafia prevista dalla legge 575 del 31.05.1965 e successive modificazioni ed integrazioni;
  - dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico alla L. 46/90;
  - dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso del requisito professionale di cui all'art. 28 della L.R. 12/2002;
4. Alla domanda dovranno essere allegati al momento della presentazione i seguenti documenti:
  - planimetria dei locali in scala 1/100 dei locali completa di indicazioni della destinazione d'uso dei singoli locali, della superficie degli stessi e della relativa superficie finestrata apribile nonché della disposizione delle attrezzature;
  - elenco delle attrezzature ed apparecchiature elettromeccaniche;
  - relazione tecnica ove devono essere indicati anche i mezzi di disinfezione che si intendano adottare e, qualora si intenda installare, le caratteristiche degli impianti di ventilazione artificiale, il tutto a firma di tecnico abilitato;
5. Nel caso di impresa individuale l'autorizzazione deve essere richiesta dal titolare della stessa in possesso della "qualificazione professionale". Qualora l'autorizzazione sia richiesta da impresa gestita in forma societaria questa deve essere presentata dal Legale Rappresentante della società.
6. Nel caso di impresa non artigiana deve essere indicato il soggetto in possesso della qualificazione professionale.
7. I soci, i collaboratori familiari e i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di parrucchiere misto devono essere in possesso della qualificazione professionale.

#### **Articolo 4 - Requisiti**

1. L'autorizzazione è rilasciata previo accertamento del possesso da parte dell'impresa richiedente, dei seguenti requisiti:
  - idoneità igienico sanitaria dei locali, delle attrezzature e degli apparecchi elettromeccanici rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione della competente Azienda per i Servizi Sanitari;
  - qualificazione professionale conseguita ai sensi dell'art. 28 della L.R. 12/2002;

## **Articolo 5 – Rilascio dell'autorizzazione**

1. L'autorizzazione è rilasciata con provvedimento del Responsabile del Servizio previo accertamento della destinazione d'uso dei locali che può essere sia artigianale che commerciale, salvo in ogni caso la possibilità di svolgere l'attività del domicilio.
2. Il termine per il rilascio dell'autorizzazione è di sessanta giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda, completa di tutta la documentazione prevista. Nel computo dei 60 giorni non rientra il termine previsto per l'espressione del parere di competenza dell'Azienda Sanitaria. Trascorso tale termine, eventualmente aumentato dei termini necessari all'A.S.S per l'espressione del parere di competenza, senza che sia stato comunicato provvedimento di diniego, la domanda si intende accolta.

## **Articolo 6 - Ricorsi**

1. Avverso il provvedimento di diniego al rilascio dell'autorizzazione, di annullamento ai sensi dell'art. 20 della legge 241/1990, di sospensione o di revoca, può essere presentato ricorso alla Giunta Regionale entro il termine di giorni trenta notificato del provvedimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1199/1971.
- 2.

## **Articolo 7 - Attività mista**

1. Ai sensi dell'art. 33 della L.R. 12/2002, l'attività di parrucchiere misto può essere svolta anche unitamente all'attività di estetista, in forma di imprese esercitate nella medesima sede avente i requisiti previsti dal relativo regolamento comunale.
2. Nel caso in cui l'attività mista si esercita da impresa artigiana individuale, il titolare che esercita professionalmente le distinte attività deve essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle attività medesime.
3. Qualora l'attività mista sia svolta in una delle forme societarie previste dall'art. 10 della L.R. 12/2002, i singoli soci partecipanti che esercitano le distinte attività, devono essere in possesso dei requisiti professionali per l'esercizio delle rispettive attività.

## **Articolo 8 - Attività svolte nel domicilio**

1. L'attività di parrucchiere misto può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali siano separati e distinti dai locali destinati ad uso diverso, con accesso indipendente dall'esterno, servizi igienici autonomi e rispettino tutte le disposizioni previste dalla legge e dal presente Regolamento, ed in particolare le norme igienico sanitarie di cui ai successivi articoli 14, 15, 16 e 17.

## **Articolo 9 – Vendita di prodotti cosmetici**

1. Alle imprese artigiane esercenti l'attività oggetto del presente Regolamento che vendono o comunque cedono alla propria clientela, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, prodotti cosmetici strettamente inerenti lo svolgimento delle attività medesime, non si applica la disciplina del commercio di cui alla L.R. 19.04.1999 n. 8 e successive modifiche ed integrazioni.

## **Articolo 10 - Modifiche**

1. Ogni modifica sostanziale dei locali e delle attrezzature rispetto a quanto autorizzato inizialmente, dovrà essere preventivamente autorizzata dal Responsabile del Servizio, sentito il parere del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.S. e l'Ufficio Tecnico per la destinazione d'uso degli eventuali locali aggiunti.

## **Articolo 11 - Trasferimento della sede**

1. Il trasferimento di sede dell'attività in altri locali è soggetta alla stessa procedura prevista per il rilascio di una nuova autorizzazione.

## **Articolo 12 – Trasferimento della titolarità o della gestione dell'esercizio**

1. Il trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o per causa di morte, finalizzato all'esercizio dell'attività, comporta il diritto di trasferimento dell'autorizzazione, a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento Comunale.
2. Il subentrante deve presentare denuncia preventiva di inizio attività al Comune, ai sensi dell'articolo 19 della legge 241/1990, entro 90 giorni dalla data di trasferimento dell'azienda ovvero, nel caso di subingresso per causa di morte, dalla data di acquisizione del titolo, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga in caso di comprovata necessità.

## **Articolo 13 – Cessazione dell'attività**

1. La cessazione dell'attività di parrucchiere misto è soggetta alla comunicazione al Comune, da presentarsi entro 90 giorni dalla stessa, con contestuale restituzione del titolo autorizzativo.

## **Articolo 14 - Accertamenti igienico-sanitari**

1. L'accertamento dei requisiti igienico-sanitari dei locali e delle attrezzature dei locali destinati allo svolgimento delle attività per cui viene richiesta l'autorizzazione, nonché dei requisiti sanitari relativi alle procedure inerenti dette attività di cui all'art. 30, lettera b) della L.R. 12/2002, è di competenza del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.S. n.4 "Medio Friuli".

## **Articolo 15 - Requisiti di sicurezza e igienico-sanitari dei locali**

1. I locali dell'attività, oltre ad essere conformi alle disposizioni urbanistiche e edilizie vigenti, devono possedere le seguenti caratteristiche:
  - a) La superficie minima per l'esercizio dell'attività di parrucchiere misto deve essere di almeno mq. 20. I locali devono avere superfici finestrate apribili pari ad almeno 1/10 della superficie del pavimento. Qualora tale risultato non fosse ottenibile, è necessario prevedere un impianto di aerazione artificiale: prima dell'installazione, il progetto dell'impianto dovrà essere sottoposto al parere preventivo da parte del

Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.S. L'ottenimento dei requisiti di microclima dovrà essere dimostrato anche nei casi di suddivisione dei locali in zone di lavoro distinte tramite setti. Per gli esercizi che fanno uso di caschi in relazione alle caratteristiche dei locali e delle attività potranno essere imposti, su proposta del Dipartimento di Prevenzione, mezzi di ventilazione sussidiaria;

- b) Pavimenti a superficie unita, lavabile e impermeabile, pareti di materiale liscio, lavabile ed impermeabile fino ad un'altezza di m.2 dal pavimento;
- c) gli esercizi debbono essere dotati di servizi igienici ad uso esclusivo dell'esercizio composti da latrina e antilatrina con lavabo provvisti di distributore di sapone, asciugamani a perdere, cestino per rifiuti ed accessibili direttamente dall'interno dell'esercizio e con le caratteristiche di cui al punto b);
- d) qualora venga effettuata negli stessi locali attività di pedicure, la zona destinata allo svolgimento di tale attività dovrà essere separata dal resto mediante un setto divisorio di materiale liscio lavabile e impermeabile fino ad un'altezza di m.2 dal pavimento e dotata di lavapiedi;
- e) gli impianti (elettrico, di riscaldamento, di ventilazione artificiale) tutte le apparecchiature che utilizzano corrente elettrica devono essere conformi alla L.46/90, al D. Lgs. 626/1996, al D.P.R. 426/2001 (marcatatura CE, interruttore differenziale con  $I_{dn} \leq a 30mA$  ec.);
- f) I locali inoltre dovranno essere conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori ai sensi del D. Lgs. 626/1994 e successive modifiche ed integrazioni (ad esempio devono essere previsti: spogliatoi per il personale, armadi per il vestiario, vie ed uscite d'emergenza, luci d'emergenza ec.).

#### **Articolo 16 - Conduzione igienica dell'attività**

1. Al titolare dell'autorizzazione incombono l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, anche se la loro applicazione è affidata al personale dipendente:
  - a) I rifiuti solidi devono essere raccolti in recipienti lavabili dotati di adeguato sistema di chiusura, allontanati e smaltiti in conformità al Regolamento Comunale per i rifiuti solidi e al D. Lgs. 22/97;
  - b) I prodotti impiegati per il trattamento del capello, dell'epidermide, delle unghie dovranno essere conformi a quanto disposto dalla L. 713/86 e successive modifiche. Tinture, fissativi ed altri preparati impiegati, non dovranno contenere sostanze tossiche o nocive alla salute e dovranno rispondere ai requisiti delle leggi vigenti. Il cliente dovrà essere adeguatamente informato prima dell'applicazione di sostanze che possono provocare reazioni allergiche;
  - c) i procedimenti tecnici di lavorazione nei quali sono impiegati prodotti o solventi, le cui esalazioni possono essere moleste o nocive, devono essere sempre seguiti da rapide aereazioni dell'ambiente;
  - d) durante le applicazioni o l'uso di liquidi o sostanze infiammabili si deve evitare che nell'esercizio siano accese fiamme o si fumi;
  - e) il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia e di igiene, con speciale riguardo alle mani ed alle unghie, e indossare una sopravveste bianca o di altro colore chiaro, sempre in stato di perfetta pulizia. ( Il personale che presenti lesione cutanee alle mani dovrà indossare guanti protettivi in lattice, vinile ec.);

- f) prima di iniziare ciascun servizio, l'addetto deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone;
- g) nelle attività di manicure e pedicure estetico, la parte da trattare deve essere lavata con acqua e sapone ed accuratamente disinfettata;
- h) onde evitare la diffusione di malattie a trasmissione ematica, tutte le attrezzature che possono essere contaminate con il sangue dovranno essere del tipo monouso, da gettare dopo ogni utilizzo, oppure dovranno essere in materiale che possa essere sottoposto a processi di sterilizzazione. Pertanto al termine di ogni applicazione le attrezzature non monouso dovranno essere lavate con acqua e detergente e successivamente sterilizzate con stufa a secco ( 160 C° per 2 ore oppure 170C° per un'ora o 180 C° per 30 minuti). In alternativa alla sterilizzazione con tale metodo fisico potranno essere usati disinfettanti ad "alto livello di attività". I prodotti e le procedure dovranno essere preventivamente approvati dal Dipartimento di Prevenzione dell'A.s.s;
- i) tutti i locali dell'esercizio e le attrezzature devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente con ipoclorito di sodio (in diluzione al 10%);
- j) nel caso di contaminazione di attrezzature o ambienti con sangue, si raccomanda di attuare sempre la disinfezione nei modi sopra descritti;
- k) è vietato, durante la rasatura, togliere dal rasoio la saponata con carta che non offra la massima garanzia d'igiene;
- l) dopo la rasatura della barba deve essere assicurata ai clienti la possibilità di lavarsi con acqua corrente; la superficie rasata deve essere spruzzata con soluzione alcolica al 50% o con altri preparati disinfettanti;
- m) per spargere talco si deve esclusivamente far uso di polverizzatore. E' proibito l'uso di piumini o di preparati essiccatori (allume, ecc.);
- n) coloro che intendono effettuare anche il servizio a domicilio del cliente, dovranno recarvisi forniti di valigetta contenente gli strumenti e di quanto necessario per il rispetto delle norme igieniche sopraelencate.

### **Articolo 17 - Requisiti igienici delle attrezzature**

1. Si dovranno soddisfare i seguenti requisiti igienici:
  - a) arredamento lavabile e disinfettabile;
  - b) dotazione di biancheria pulita per ogni cliente contenuta in appositi armadietti;
  - c) recipienti distinti, lavabili e disinfettabili per la biancheria usata e per i rifiuti;
  - d) i sedili dell'esercizio dovranno essere forniti di poggicapo con carta o telo da cambiarsi per ogni persona: così pure dovranno essere puliti e cambiati di volta in volta per ogni persona gli asciugamani ed eventuali sopravvesti. Questo materiale dovrà essere riposto in appositi armadietti;
  - e) gli strumenti e le suppellettili dell'esercizio dovranno essere tenuti costantemente puliti con la più rigorosa e scrupolosa pulizia. Quelli che vengono a contatto diretto con la parte cutanea del cliente, dovranno essere disinfettati come previsto dalle procedure identificate nella "conduzione igienica dell'esercizio".

## **Articolo 18 – Disposizioni transitorie**

1. In caso di subingresso in un attività preesistente all'entrata in vigore del presente regolamento, il subentrante, prima di denunciare l'inizio dell'attività, dovrà provvedere all'adeguamento ai requisiti igienico-sanitari previsti agli articoli 14, 15, 16 e 17 del presente regolamento.

## **Articolo 19 – Orari e tariffe**

1. Gli esercizi di parrucchiere misto, devono osservare l'orario, nonché il calendario delle giornate di apertura e chiusura, stabiliti dal Sindaco su proposta delle organizzazioni di categoria.
2. L'orario di lavoro ed il turno di chiusura osservato, nonché le tariffe applicate devono essere esposti in modo ben visibile dall'esterno

## **Articolo 20 - Controlli**

1. Gli agenti di Polizia Municipale e della Forza Pubblica, incaricati alla vigilanza delle attività previste nel presente regolamento, sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali, compresi quelli presso il domicilio in cui si svolgono le attività suddette.

## **Art. 21 – Sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione**

1. L'autorizzazione comunale per l'esercizio dell'attività di parrucchiere misto è sospesa qualora l'attività sia svolta in contrasto con le disposizioni della L.R. 12.04.2002 n. 12 e del presente Regolamento. La sospensione dell'autorizzazione non può essere superiore a trenta giorni, decorsi i quali l'autorizzazione è revocata.
2. La sospensione viene comminata nei seguenti casi:
  - a) inosservanza delle disposizioni concernenti l'orario ed il calendario delle giornate di apertura e chiusura stabilite dal Sindaco ai sensi dell'art. 19 del presente Regolamento – 1 giorno lavorativo di sospensione;
  - b) mancata esposizione di idoneo cartello visibile dall'esterno indicante l'orario di lavoro, il turno di chiusura osservato e le tariffe applicate – 1 giorno lavorativo di sospensione;
  - c) mancata comunicazione, entro il termine di giorni sessanta dal rilascio dell'autorizzazione o dalla data di presentazione delle denuncia inizio attività, ove prevista, dell'avvenuta iscrizione all'A.I.A. o al Registro delle Imprese – 1 giorno lavorativo di sospensione;
  - d) sostituzione, non autorizzata dal Comune, del soggetto o dei soggetti in possesso della qualificazione professionale di parrucchiere misto – 10 giorni lavorativi di sospensione;
  - e) prosecuzione dell'attività dell'imprenditore artigiano, nel caso indicato all'art. 13 comma 9 della L.R. 12/2002, senza l'avvalimento di responsabile tecnico in possesso della relativa qualificazione professionale previsto dall'art 13 comma 11 della legge citata – 10 giorni lavorativi di sospensione;



## **Articolo 26 – Abrogazioni**

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le disposizioni adottate con deliberazione di consiglio comunale n. 105 del 16.10.2000 e modificato con deliberazioni consiliari n. 14 del 18.01.2001 e n. 30 del 19.04.2001.